

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1812}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUCALOSSI, MARIOTTI, COMPAGNA, DE POI, MALA-
GODI, PEZZATI, RAICICH, REGGIANI**

Presentata il 27 ottobre 1977

**Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto
universitario europeo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione relativa alla creazione di un'Istituto universitario europeo, firmata a Firenze tra gli allora sei paesi membri della Comunità Europea il 15 aprile 1972, alla quale aderirono più tardi Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda, è stata ratificata dal Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1972.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'articolo 25 della Convenzione, con legge 23 dicembre 1972, n. 920, una spesa di lire 3.500 milioni è stata autorizzata per la progettazione, la costruzione e l'arredamento a Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo.

Tale somma, ora in via di esaurimento, è stata utilizzata per la parziale sistemazione del complesso edilizio « Badia Fiesolana » messo gratuitamente a disposizione dell'Istituto universitario europeo con accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo firmato a Roma il 10 luglio 1975.

Fino ad oggi la superficie utile riattivata è di 6.000 metri quadrati, su un totale complessivo di 9.000 metri quadrati.

In tale modo si è potuto sopperire alle esigenze del primo anno di attività accademica dell'Istituto che ha visto la partecipazione di 60 ricercatori e di 12 professori, in provenienza dai nove paesi della Comunità Europea, più una ventina di professori in provenienza anche dai paesi non comunitari.

Con l'inizio del secondo anno accademico nel settembre del 1977 il numero dei ricercatori salirà a 100 e quello dei docenti a 24.

È quindi indispensabile potere ottenere l'agibilità di tutta la superficie inizialmente prevista per le necessità dell'Istituto, avendo in prospettiva che il numero dei ricercatori aumenterà ancora negli anni successivi e in proporzione il numero dei docenti.

L'attività dell'Istituto, oltre all'insegnamento e la ricerca a livello universitario più elevato, si esplica anche nel contribui-

re, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità.

Per i motivi sopraesposti è evidente che è nell'interesse del Governo italiano di facilitare, nel modo più degno e consono agli obiettivi dell'Istituto, lo sviluppo della sua attività.

L'Istituto universitario europeo è il solo istituto di ricerca esistente in Europa a cui partecipano i nove paesi della Comunità. È la prima esperienza di carattere comunitario nel settore dell'educazione post-universitaria ed il fatto che Firenze sia stata scelta come sede deve sensibilizzare al massimo l'impegno del Governo italiano.

È per tali motivi che nella legge che è sottoposta all'esame del Parlamento si prevede anche lo stanziamento di una somma per l'acquisizione e sistemazione di aree ed edifici da destinare ad alloggio dei ricercatori e docenti dell'Istituto. Due sono le ragioni che spingono all'approvazione di tale provvedimento: da un lato le gravissime difficoltà di trovare a Firenze, a prezzi ac-

cessibili, alloggi che possano ospitare ricercatori che hanno bisogno di un minimo di conforto e di tranquillità. Dall'altro lato, è necessario — senza per questo volere estraniare i partecipanti all'attività dell'Istituto dalla vita culturale e sociale di Firenze — di creare un ambiente di lavoro e di studio, dove sia possibile avere una continuità — su un livello anche di vita in comune — degli scambi di idee, di discussioni e di rapporti che altrimenti troverebbero un loro esaurimento nell'ambiente di lavoro.

È d'altronde questa la tradizione di grandi università, per esempio in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania dove si cerca di creare una entità tra la vita di studio e quella privata. Senza dimenticare l'apporto incommensurabile che potrebbe essere arrecato all'Istituto soprattutto dai professori residenti solamente per due o tre mesi, i quali potrebbero — attraverso una vita in comune con i ricercatori — dare tutto il contributo della loro esperienza professionale e umana.

È con questo spirito e con questi intendimenti che sottoponiamo agli onorevoli parlamentari la proposta di legge in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dell'articolo 25 della Convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo ottocento milioni per le opere di completamento relative alla realizzazione in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo di cui alle leggi 23 dicembre 1972, n. 920, 31 gennaio 1975, n. 34, e al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990.

ART. 2.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione B descritta nell'allegato 1 della Convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento milioni per l'acquisizione o affitto di aree ed edifi-

ci, nonché per opere di urbanizzazione e sistemazione del complesso ricettivo, da destinare segnatamente ad alloggio dei ricercatori dell'Istituto universitario europeo.

ART. 3.

Lo stanziamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per complessivi tre miliardi farà carico, mediante detrazione di pari importo, al capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1978, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

ART. 4.

La Commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, espleta i compiti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e si esprime, altresì, sulle modalità di stipulazione dei contratti di locazione o compravendite di fabbricati o di aree in relazione a quanto disposto nell'articolo 2.

ART. 5.

Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'Istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, anche a trattativa privata.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.